



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 361/2021

Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di allevamento suinicolo, ubicato in Voc. Pozzuolo 8/A, Loc. Sant'Elena nel Comune di Marsciano (PG), della ditta Baldini Stefano, con sede legale in Voc. Pozzuolo 9, Loc. Sant'Elena nel Comune di Marsciano (PG).

PREMESSE

Vista

la nota prot. n. 0032849 del 16/12/2017 ed acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 267167 del 18/12/2017, con la quale il SUAPE del Comune di Marsciano trasmetteva, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta BALDINI STEFANO, con sede legale in Voc. Pozzuolo 9, Loc. Sant'Elena nel Comune di Marsciano (PG) e stabilimento in Voc. Pozzuolo 8/A, Loc. Sant'Elena nel Comune di Marsciano (PG);

Considerati

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi forniti dalla ditta ed acquisiti al protocollo regionale con il n. 64823 del 28/03/2018 e prot. n. 39866 del 02/03/2021;

Considerata

la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 235 del 04/01/2018, acquisita al protocollo regionale n. 2286 del 04/01/2018;

Considerato il parere favorevole del Comune di Marsciano, reso con nota acquisita al protocollo regionale n. 55774 del 24/03/2021;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto, avranno luogo le attività di:
 - 1) allevamento di suini con consistenza media annua pari a 750 suini da accrescimento/ingrasso;
 - 2) coltivazione di cereali e altri seminativi;
 - 3) lavorazione di cereali funzionale alla produzione di mangimi per attività di cui al punto 1);
- la lavorazione di cui al precedente punto 3) consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
 - 3.1) approvvigionamento di cereali con relativo scarico in tramoggia di ricevimento e successivo stoccaggio in silo e di additivi in sacchi;
 - 3.2) pesatura delle materie prime;
 - 3.3) macinazione a mezzo di mulino a martelli;
 - 3.4) miscelazione del prodotto macinato e relativo stoccaggio in silo;
- gli allevamenti effettuati in ambienti confinati con numero di suini da ingrasso inferiore a 1.000 non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. z);
- la Ditta effettua molitura di cereali, con produzione inferiore a 1.500 kg/giorno, valore corrispondente al limite di produzione massima giornaliera per l'attività (v) "Molitura di cereali", di cui alla D.D. n. 12724 del 29/11/2017 della Regione Umbria;
- il Gestore non ha provveduto alla captazione e al convogliamento in atmosfera delle emissioni atmosferiche derivanti dalle operazioni di scarico dei cereali in tramoggia di ricevimento di cui al precedente punto 3.1);
- le emissioni atmosferiche connesse al processo di macinazione di cui al precedente punto 3.3) sono reimmesse, previa filtrazione, all'interno dell'ambiente di lavoro;
- il Gestore attesta che le emissioni atmosferiche connesse alla miscelazione del prodotto macinato di cui al precedente punto 3.4) sono esclusivamente riconducibili allo sfiato di sovrappressione associato alla fase di carico dell'apparecchiatura allo scopo utilizzata;
- l'emissione di cui al precedente paragrafo è assimilabile agli scarichi gassosi connessi al caricamento di silos per i materiali vegetali, non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. m);
- i punti di emissione connessi a ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto.

PRESCRIZIONI

- a) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- b) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- c) **prescrizioni di carattere generale:**
 - c.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi e al Sindaco del Comune di Marsciano;

- c.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- c.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), e, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati previsti dalle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche Iso o da altre norme internazionali o dalle norme nazionali previgenti;
- c.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- c.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- c.6 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi;
- c.7 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi;
- c.8 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- c.9 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- c.10 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- c.11 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- c.12 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- c.13 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- c.14 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- c.15 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- c.16 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- c.17 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- c.18 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- c.19 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- c.20 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- c.21 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

d) prescrizioni specifiche:

- d.1 entro un anno dal rilascio dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà provvedere a:**
 - il convogliamento in atmosfera delle emissioni connesse al processo di macinazione tramite mulino a martelli,
 - la captazione e il convogliamento in atmosfera delle emissioni connesse all'operazione di scarico delle materie prime in tramoggia di ricevimento,
di cui in premessa;
- d.2 per le emissioni atmosferiche derivanti dall'operazioni di cui al punto d.1 sono fissati i seguenti limiti:**

Inquinante	Concentrazione (mg/m ³)
Polveri	50

- d.3 60 giorni prima della comunicazione di cui in c.1, il Gestore dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi, il progetto degli interventi di cui al punto d.1, con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai**

risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;

- d.4 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione di cui al paragrafo d.1;
- d.5 successivamente, i monitoraggi delle emissioni dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità biennale per i punti di emissione di cui al paragrafo d.1;
- d.6 annotazione sul foglio A del registro dei controlli, rispettivamente nelle sezioni di carico e di scarico, dei quantitativi di cereali approvvigionati, eventualmente validati dagli estremi delle relative fatture, e, alla fine di ogni mese, dei corrispondenti quantitativi di farina prodotti;
- d.7 verifica, al 31 Dicembre di ogni anno, del valore di produzione media giornaliera della farina di cui al punto precedente, riferito all'effettivo numero di giorni di esercizio in un anno, nonché del relativo valore di produzione annuale, e comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria all'Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi dell'eventuale superamento del limite di 1.500 kg/giorno, entro i primi 30 giorni dell'anno successivo;
- d.8 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
 - adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
 - utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - adozione, fino all'attuazione di quanto previsto alla prescrizione d.1, di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei cereali nella tramoggia di ricevimento;
- d.9 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- d.10 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente.

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.L. Gianluca Bonaccini

